

**Sez. 6 Penale , Sentenza n. 22126 del 17 Marzo 2009 Cc. (dep. 27 Maggio 2009) Rv. 244142**

*Presidente: Lattanzi G. Estensore: Carcano D. Relatore: Carcano D. Imputato: L.. P.M. Selvaggi E. (Diff.)*

(Annulla con rinvio, Trib.Min. Bari, 16 Dicembre 2008)

**679 TRIBUNALE PER I MINORENNI - 017 ordinanza di sospensione - IN GENERE**

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE - Prescrizioni imposte dal giudice ad integrazione del progetto del servizio minorile - Consultazione con le parti ed il servizio competente - Necessità.

Con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni, il giudice non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile, senza la consultazione delle parti e del servizio stesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva prescritto al minore l'allontanamento ed il rientro a casa entro determinati orari).